

REGOLAMENTO PER L'ANNO 2024

1. APERTURA STAGIONE DI PESCA

1. L'apertura della stagione di pesca è prevista nelle seguenti date:
 - Torrente Avisio e Torrente Travignolo: prima domenica di marzo 2024;
 - Affluenti torrente Avisio e affluenti torrente Travignolo: 1° maggio 2024;
 - Bacino artificiale di Fortebuso: a completo disgelo o con superficie maggiore sgelata.
 - Laghi di Cece e Lagorai: 14 giugno 2024.
 - Altri laghi alpini: 1° luglio 2024 o comunque a completo disgelo o con maggior superficie sgelata.
 - I laghi delle Aie, della Caserina, delle Sute (o Laghetti di Lagorai) restano chiusi per permettere la prosecuzione del progetto di salvaguardia del salmerino alpino.

La data di apertura per i bacini artificiali sarà stabilita dal Direttivo dell'Associazione Pescatori competente e comunicata mediante avviso nella bacheca dell'Associazione stessa.

2. Con riferimento alla pesca in laghi e bacini, tutte le date di apertura stabilite in corso d'anno in base al criterio della maggior superficie sgelata devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme.

3. Giorni di pesca sui rivi:
dal 01 maggio: al massimo 2 uscite settimanali a scelta tra tutti i giorni della settimana.

2. NUMERO DI CATTURE

1. È consentita la cattura di complessivi nr. 5 pezzi per uscita giornaliera.
2. Per l'ibrido di marmorata: **1 solo pezzo per ogni uscita, da ritenersi comunque compresi nei pezzi di cui sopra.**
3. Per il salmerino alpino, nei laghi di Bombasel, Lagorai, Cece e Moregna solo 2 pezzi di misura minima di 22 cm.
4. Il pesce che raggiunge la misura minima consentita può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi i capi catturati devono essere annotati di volta in volta nell'apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla ed i dati corrispondenti. Per la pesca in modalità "tutela" è prevista la sola annotazione **dei pezzi trattenuti e non è prevista alcuna segnatura del pesce rilasciato.**
5. È consentita la cattura giornaliera di nr. 50 sanguinerole (pesàta) da usarsi come esca.
6. Per cavedani, scardole e triotti non sono previste limitazioni alle catture.

3. MISURA DEL PESCATO

1. Le misure del pescato per l'anno 2024 sono stabilite c.s.:

M	Trota Marmorata	OBBLIGO DI RILASCIO
MI	Ibrido di Marmorata	cm. 40
L	Trota lacustre	cm. 40
F	Trota Fario	cm. 22
I	Trota Iridea	cm. 22
SF	Salmerino di fonte	cm. 22
TE	Temolo	cm. 35

SA	SALMERINO ALPINO: Laghi di Bombasel, Lagorai, Cece e Moregna Tutte le altre acque (compresi Lago delle Trote e Brutto)	cm. 22 OBBLIGO DI RILASCIO
	Tinca	cm. 25
	Sanguinerola, Scardola, Cavedano e Triotto	Nessuna misura

2. Tutte le catture di pesci che raggiungono la misura minima consentita, con esclusione di quelle specie per le quali non è prevista, per le zone Tutela e per le specie per le quali vige L'OBBLIGO DI RILASCIO devono essere immediatamente annotate nell'apposito spazio del permesso o del libretto catture con la sigla corrispondente. I pesci catturati, di misura inferiore a quella minima prescritta o per i quali vige L'OBBLIGO DI RILASCIO, vanno liberati con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. È fatto divieto di usare stracci o simili sia bagnati che asciutti. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce dovrà essere tagliata la lenza.
3. **I riproduttori di trota marmorata, debitamente contrassegnati o sulla pinna dorsale o con del colore speciale, dovranno essere liberati e la cattura dovrà essere riportata nell'apposito spazio del libretto catture riportando anche il numero del contrassegno.**

4. STRUMENTI ED ESCHE

1. Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami.
2. Nei laghi alpini e nel bacino artificiale di Fortebuso è consentito l'uso di una sola canna con un massimo di tre ami sia con esca naturale che con esca artificiale. Solo per l'uso della moschiera o della camoliera è consentito un massimo di cinque ami sempre su una sola canna.
3. Nelle acque correnti è vietato l'uso di più di due camole sulla camoliera o due mosche sulla moschiera.
4. Le canne da pesca vanno custodite personalmente.

5. Per la cattura della sanguinerola l'uso della bilancia è consentito solamente nelle acque stagnanti, nel rispetto dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 30 dicembre 2020, n. 21 – 34/Leg.; la bilancia dovrà essere di lato non superiore a m. 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10. È altresì consentito l'uso della bottiglia.
6. È consentito l'uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.
7. In tutte le acque è severamente vietato pescare con ami dotati di ardiglione.
8. In tutte le acque correnti e nei laghi alpini è vietato l'uso dell'ancoretta.
9. È inoltre vietato l'uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione.
10. Come esca viva sono consentite le sole specie della sanguinerola e dell'arborella.
11. La misura dell'amo è libera.
12. Tali prescrizioni devono essere osservate in tutte le zone di pesca compresi i laghi alpini e i bacini artificiali.

5. AMBITI DI PESCA

1. Sono intesi ambiti di pesca di Fiemme quelli di seguito indicati:
 - ambito 1: MOENA (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena);
 - ambito 2: FIEMME (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme – acque di Predazzo, Ziano, Panchià e Tesero);
 - ambito 3: CAVALESE (acque in concessione all'Associazione Pescatori Sportivi Cavalese);
 - ambito 4: MOLINA (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Molina-Castello di Fiemme).

6. NORME COMPORTAMENTALI

1. Si invitano i pescatori a non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sui luoghi di pesca. L'abbandono di rifiuti sul territorio è perseguito a norma di legge nonché a norma dei singoli regolamenti comunali di polizia municipale.

2. Ogni pescatore dovrà essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.
3. In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore dovrà consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. Il personale di vigilanza e controllo è autorizzato a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pescato, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall'acqua in seguito al richiamo del personale di vigilanza. In caso di rifiuto verrà redatto verbale di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. L'acquisto e la firma in calce al permesso giornaliero o alla tessera associativa e libretto controllo catture implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Verrà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e confiscato il pesce catturato in modo illecito, nei casi previsti dall'art. 22.3 della L.P. n. 60/78. Sarà altresì possibile l'applicazione di sanzioni disciplinari interne che verranno immediatamente comunicate a tutte le associazioni pescatori di valle estendendo di fatto la sospensione dell'esercizio della pesca in Valle di Fiemme.
6. **È vietato il transito sulla viabilità forestale e la pesca nei tratti interessati da lavori (edili, idraulici e forestali) per tutta la durata dei cantieri, ANCHE IN MANCANZA DI CARTELLI DI DIVIETO DI PESCA.**
7. **È fatto obbligo di segnalare nella prima pagina del libretto se si tratta di socio ordinario o ospite.**

7. BANDITE DI PESCA

1. Le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l'esercizio della pesca è vietato, sono segnalate mediante apposite tabelle.

2. È interdetta la pesca nella seguenti zone:

ambito 2 (Val di Fiemme)

nel Comune di Ziano di Fiemme:

- **zona E2:** Rio Sadole, in località "Pian delle Maddalene";

nel Comune di Panchià:

- **zona C5:** Laghetti delle Aie;
- **zona E6:** Rio Bianco, dalla confluenza con l'Avisio a monte fino alla località "Salime";

nel Comune di Tesero:

- **zona E7:** Rio Lagorai, tra i ponti in località "Mandre";
- **zona E8:** Rio Stava, a Pampeago dalla seconda galleria verso monte;
- **zona E8:** Rio Stava, a Tesero in prossimità del ponte sulla SS 48, nello spazio pertinente alla presa d'acqua della centrale idroelettrica;
- **zona C6:** Laghetti di Lagorai (Sute).

Per la stagione 2024 rimangono chiusi alla pesca il Rio di Castellier (E3) e Rio Gazolin (E4).

8. USCITE

1. Ai soci è consentito un numero massimo di 50 uscite annue.
2. Nel territorio di tutte le Associazioni Pescatori di Fiemme è consentito usufruire di un solo permesso di pesca nella stessa giornata.

9. USCITE FUORI AMBITO

1. Nel corso dell'anno 2024 per ogni socio ordinario o aggregato di una delle quattro associazioni pescatori concessionarie delle acque da parte della Magnifica Comunità di Fiemme, è possibile effettuare fino ad un massimo di 10 uscite di pesca, di cui al massimo 2 per ciascun rivo, in un ambito diverso da quello di appartenenza.
2. Per ognuna delle uscite effettuate fuori ambito il pescatore dovrà segnare su entrambi i libretti la data e la zona di pesca. Le catture, distinte per tipo e misura, andranno segnate sul libretto "uscite fuori ambito" mentre saranno annullate tutte le caselle sul libretto dell'Associazione di appartenenza.
3. Le uscite "fuori ambito" sono da ritenersi a tutti gli effetti parte delle 50 uscite annuali ammesse.
4. Ogni pescatore potrà effettuare una sola uscita giornaliera a sua scelta nel proprio ambito o fuori ambito.

10. QUOTE SOCIALI

1. La quota sociale annuale, per i soci delle associazioni pescatori valligiane, è stabilita annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2024 è determinata in € 90,00. Qualora un socio intenda effettuare più di 50 uscite può acquistare un nuovo permesso di pesca al costo dimezzato di € 45,00.
2. I soci di età maggiore agli anni 80 non sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale. Qualora questi soci intendano effettuare un numero di uscite superiore a quanto stabilito al punto 8 potranno acquistare un permesso al costo di € 45,00.
3. Ai minori di anni 14, Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, è concesso gratuitamente il permesso di pesca qualora siano accompagnati da un socio ordinario provvisto di permesso annuale. Le catture giornaliere del minore si cumulano con quelle dell'accompagnatore e saranno indicate sul libretto controllo catture dello stesso fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.
4. Il Direttivo applicherà ai nuovi soci, solo per il primo anno, una maggiorazione del 50% della quota sociale.

11. PESCATORI OSPITI STAGIONALI

1. Il costo del permesso stagionale di pesca per gli ospiti stagionali delle associazioni pescatori valligiane è stabilito annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2024 detto costo è determinato in € 180,00 IVA compresa. **NON è possibile l'acquisto di un secondo libretto.**
2. Il pescatore ospite stagionale ed il pescatore aggregato sono soggetti al possesso dell'abilitazione alla pesca. In assenza di abilitazione non potranno essere rilasciati permessi di pesca stagionali. Il pescatore ospite stagionale NON potrà godere delle uscite fuori ambito.

12. PERMESSI GIORNALIERI

1. Per i soci di altre associazioni valligiane, il costo del permesso giornaliero, per le uscite eccedenti le 10 uscite fuori ambito viene determinato in € 10,00.

2. Per i Vicini non associati ad alcuna associazione valligiana il costo del permesso giornaliero viene determinato in € 22,00.

13. PERMESSI D'OSPITE

1. Il costo del permesso d'ospite giornaliero viene fissato in € 22,00 IVA compresa per tutte le acque escluse le zone tutela.
2. Nella stessa giornata di pesca è consentito usufruire di un solo permesso d'ospite per l'intera Valle di Fiemme.
3. Il costo del permesso d'ospite per le zone a tutela con le sole esche artificiali e le modalità di pesca previste per tali zone è stabilito in € 22,00.
4. Le singole Associazioni hanno facoltà di rilasciare un permesso d'ospite "settimanale" che ha durata di sette giorni consecutivi il cui costo viene fissato per l'anno in corso in € 80,00 IVA compresa.
5. Il permesso d'ospite "settimanale" valido su tutte le acque dell'Associazione che lo ha rilasciato prevede la pesca unicamente con modalità e tecniche previste per le zone "TUTELA".

14. LIMITAZIONE DEI PERMESSI D'OSPITE

Per l'anno 2024 la Magnifica Comunità di Fiemme non chiederà limitazioni al rilascio di permessi d'ospite.

15. CHIUSURA DELLA STAGIONE DI PESCA

1. La chiusura della stagione di pesca nelle acque correnti è stabilita al 30 settembre 2024 **ad eccezione del torrente Avisio ove è prevista la sola pesca "A MOSCA" con modalità a prelievo nullo per tutto il mese di ottobre. (Vedasi regolamento a parte).**
2. Nel bacino artificiale di Fortebuso la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre 2024.
3. È facoltà di ogni Associazione prevedere la chiusura anticipata in condizioni di situazioni meteo o ambientali avverse, previo opportuno avviso.

16. RICONSEGNA DEL LIBRETTO

- 1.** Il libretto controllo catture deve essere restituito all'Associazione di appartenenza entro e non oltre il giorno 30 novembre 2024.
- 2.** I Direttivi delle singole associazioni potranno stabilire, per i propri associati, tempi di riconsegna più ristretti rispetto a quelli ordinari, previsti al precedente comma.

17. DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia.
- 2.** Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato od integrato dagli interventi legislativi nonché dai decreti emanati in materia successivamente alla data della sua approvazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO (ritiro del libretto catture e tessera sociale valligiana, per giorni di pesca)
1	Mancata annotazione della data o zona di pesca	30 giorni di pesca
2	Mancata annotazione delle catture	30 giorni di pesca per pezzo
3	Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (trota marmorata, ibrido di marmorata e temolo)	60 giorni di pesca per pezzo
4	Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore	30 giorni di pesca
5	Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali e artificiali	30 giorni di pesca
6	Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali	1 anno solare
7	Pesca con più canne, salvo i casi consentiti, e/o più ami di quelli consentiti	60 giorni di pesca
8	Catture di pesci oltre il limite consentito	40 giorni di pesca per pezzo
9	Catture di pesci pregiati (marmorata, ibrido e temolo) oltre il numero consentito	60 giorni di pesca per pezzo
10	Cattura di sottomisure	90 giorni di pesca per pezzo
11	Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita	1 anno solare
12	Pesca con reti, fiocine, elettricità, esplosivi, sostanze inebrianti o velenose, con le mani o con qualsiasi altro strumento non consentito dalla L.P. 60/78 e s.m.i..	5 anni solari

13	Divieto di pesca in zona bandita ai sensi dell'art. 20 della L.P. 60/78 e s.m.i.;	3 anni solari
	Divieto di pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. lettera C e dell'art. 18 - 1° comma del Regolamento di esecuzione;	3 anni solari
	Divieto di pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi dell' art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. e dell'art. 11 - 2° comma del Regolamento di esecuzione;	60 giorni di pesca
	Divieto di pesca temporaneo nei rivi stabilito dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 – 3° comma della L.P. 60/78 e s.m.e i. e dell'art. 18 – 1° comma del Regolamento di esecuzione;	1 anno solare
	Divieto di pesca in tutte le acque stabilito dall'art. 6 – lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. per tutti gli altri casi non espressamente specificati.	3 anni solari
14	Pesca in giorni non consentiti	60 giorni di pesca
15	Pesca in più Associazioni Valligiane nello stesso giorno	1 anno solare
16	Pesca senza permesso del Concessionario	1 anno solare
17	Pesca in zona di divieto temporaneo per campo gara	60 giorni di pesca
18	Pesca senza licenza	1 anno solare
19	Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute	5 anni solari
20	Mancata restituzione del libretto	Posticipo di 15 giorni su ogni apertura
21	Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive	60 giorni di pesca

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

- in caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell'apertura, che prevedono una sanzione di almeno un anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell'apertura dell'anno seguente, incluso;
- è facoltà del Direttivo di ogni Associazione raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell'ambito valligiano;
- è inoltre facoltà del direttivo di ogni Associazione, previa valutazione di memorie difensive scritte presentate dal contravventore, l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle edittali fino ad un massimo del 50%. Le motivazioni che hanno indotto alla riduzione della sanzione dovranno essere verbalizzate.
- ai soci ed ai possessori di permesso stagionale sospesi non possono essere rilasciati permessi di pesca nell'ambito valligiano, né essi possono partecipare a gare di pesca organizzate dalle stesse associazioni in ambito valligiano;
- i provvedimenti sanzionatori decisi dalle Associazioni non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. 60/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni Associazione dovrà comunicare il più presto possibile alle altre Associazioni valligiane, per il tramite della Magnifica Comunità di Fiemme, tutte le infrazioni accertate dai propri guardiapescatori volontari, i nominativi dei trasgressori e le sanzioni applicate: analogamente opererà la Comunità notiziando alle Associazioni tutte le trasgressioni rilevate dal proprio guardiapescatore.

Il Comitato stabilisce inoltre che all'atto dell'accertamento dell'infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l'infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione.

Suggerisce inoltre alle Associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare, che successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi.

REGOLAMENTI ZONE SPECIALI DI PESCA

“ZONE TUTELA” (specie marmorata) CON L'UTILIZZO DELLE TECNICHE CON ESCHE ARTIFICIALI (ambito 2 - Fiemme)

1. La specifica disciplina, dettata dal presente regolamento, regola le seguenti zone di pesca:
 - ZONA “TUTELA” PREDAZZO. La zona di pesca è situata **sul torrente Avisio a Predazzo**, nel tratto compreso tra il ponte a valle della piscicoltura Biotrota Dolomiti e il ponte in ferro della ciclabile di Mezzavalle per un tratto di circa 800 m.
 - ZONA “TUTELA” ZIANO-PREDAZZO. La zona di pesca è situata **sul torrente Avisio** nel tratto compreso tra la briglia in località Nele a Ziano (inclusa) ed il ponte in via Fiamme Gialle (rotonda entrata a sud dell'abitato - rotonda del Cavalier) a Predazzo per un tratto di circa 1,8 km.
 - ZONA “TUTELA” TESERO-PANCHIÀ. La zona di pesca è situata **sul torrente Avisio** nel tratto compreso tra il ponte carrabile al Lago di Tesero e la briglia a monte del campo da calcio di Panchià per un tratto di circa 2,5 km.
- 2) Le zone sono delimitate e segnate da apposite tabelle.
- 3) La sigla che contraddistingue i tratti “ZONA TUTELA” è “ZT” ed andrà segnata **PRIMA DI INIZIARE LA PESCA**.
- 4) All'interno delle “ZONE TUTELA” è tassativamente **vietato trattenere** trote della specie “**marmorata o ibrido di questa**”. Potranno essere trattene n° 5 trote fario o iridee che raggiungano la misura minima di **22 cm**. Trattenuto e segnato sul libretto il quinto esemplare il pescatore dovrà interrompere la pesca.
- 5) L'**uscita effettuata con modalità di pesca per le “ZONE TUTELA” consente al pescatore di effettuare la pesca con analoghe modalità** (con esche artificiali e la possibilità di prelievo di un massimo di cinque trote fario o iridee) **su tutte le acque di pertinenza dell'Associazione pescatori Val di Fiemme**, rispettando i giorni di apertura di questa e le regole di cui all'art. 7.
- 6) È consentito utilizzare esclusivamente esche artificiali non aromatizzate, munite al massimo di 2 ami singoli (no ancoretta) privi di ardiglione. È sempre vietata la camoliera a fondo e l'utilizzo di qualsiasi esca naturale.

- 7) Tutto il pesce catturato in questi tratti, ad esclusione delle trote fario o iridee eventualmente trattenute, deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele per non danneggiarlo.
- 8) Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento generale valido per tutte le acque.

“BACINO ARTIFICIALE DI FORTEBUSO” - (ambito 2 – Fiemme)

AVVERTENZE E NORME PER LA PESCA

Ferma restando la disciplina normativa dettate dal regolamento generale della Magnifica Comunità di Fiemme nonché dalle Legge Provinciale 60/1978, per il bacino artificiale di Fortebuso valgono inoltre le seguenti norme:

- 1 La data di apertura della pesca sarà comunicata con avviso (manifesto murale in bacheca) dalla Direzione dell'associazione Pescatori Val di Fiemme e con nota alla Magnifica Comunità di Fiemme che provvederà a notificare le altre Associazione dell'avvenuta apertura della stagione di pesca.
- 2 Per la stagione 2024 la chiusura della pesca nel bacino artificiale di Fortebuso è prevista al 31 ottobre. L'Associazione ha facoltà di prevedere l'eventuale chiusura anticipata previo opportuno avviso in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.
- 3 La pesca può essere esercitata soltanto dalla sponda, con un solo attrezzo alla volta (canna o lancio), e nel pieno rispetto delle zone proibite segnate con tabelle.
- 4 Il pescatore, rimanendo a filo dei limiti di divieto, **NON PUÒ** pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo.
- 5 A valle del ponte di Ceremana si può pescare senza però posare i piedi sui manufatti in cemento.
- 6 Quando l'acqua del bacino di Fortebuso è bassa, la pesca può essere esercitata sul Travignolo che scorre nel bacino.
- 7 **Nel mese di ottobre è permesso trattenere la sola trota IRIDEA.**

PESCA “A MOSCA” NEL MESE DI OTTOBRE NEL TORRENTE AVISIO CON MODALITÀ “PRELIEVO NULLO”

Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 7 agosto 2020 n. 1176

1. La pesca è consentita nelle sole acque del torrente Avisio, verso monte fino al confine con l'Associazione di Moena e verso valle fino alla confluenza del Rio Lagorai.
2. La pesca è consentita fino alla data del 31 ottobre 2024.
3. L'uscita va indicata segnando la prevista sigla “OTT” nella tabella relativa alle zone di pesca, barrando le caselle catture corrispondenti.
4. È consentita la sola “pesca a mosca”, sia con esche galleggianti (secche) che affondanti (ninfe).
5. È consentito l'utilizzo di un massimo di 2 artificiali ognuno munito di un amo privo di ardiglione.
6. È necessario l'uso del guadino gommato per il recupero del pesce allamato.
7. È obbligatorio il rilascio del pesce allamato mettendo in pratica ogni attenzione per arrecare il minor danno possibile.
8. È obbligatorio annotare a fine uscita nell'apposita tabella, a scopo statistico il numero di capi catturati divisi per specie.
9. È fatto divieto di utilizzo di esche di tipo siliconico in gomma o in pasta.

NB: per quanto riguarda i soci della APDVF le uscite effettuate nel mese di ottobre sono comprese nelle 50 uscite previste per la stagione in corso.

ACCETTAZIONE

Per integrale accettazione del presente regolamento, comprese le specifiche norme poste a disciplina delle zone speciali di pesca (Zone TUTELA, bacino artificiale).

(luogo e data)

(firma)